



SENT. N. 23/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Mario Nispi Landi Presidente

Stefano Grossi Giudice

Paola Lo Giudice Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 20603** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti dell'arch. **Chiara Santoro** (c.f. SNTCHR67P67A345R), difesa dall'avv. Francesca Lucia Laurenzi (c.f. LRNFNC75R49A345R) del Foro di L'Aquila.

Uditi all'udienza pubblica del 24 ottobre 2023 il magistrato relatore, dott.ssa Paola Lo Giudice, il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Stella Iacovelli, nonché l'Avv. Francesca Lucia Laurenzi per la convenuta, con l'assistenza del segretario d'udienza, sig.ra Velia Volpe.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato presso la Segreteria della Sezione il 3 maggio 2023, la Procura citava in giudizio l'arch. Chiara Santoro, in qualità di dirigente del settore "Pianificazione del territorio" del Comune di L'Aquila, per essere condannata, in favore del Comune, al pagamento alla somma di euro

5.440,80 o alla diversa somma che risulterà in corso di causa, con maggiorazione della miglior sorte tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla diminuzione patrimoniale sofferta dall'Amministrazione, nonché degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e delle spese del giudizio in favore dello Stato.

2. L'istruttoria traeva origine dall'ordinanza del Tar Abruzzo n. 153 del 2018, tramessa alla Procura regionale, emessa a seguito di un giudizio di ottemperanza, in esito al quale il Comune, in relazione alla protratta inadempienza ad un precedente giudicato, veniva condannato a pagare l'onorario del commissario *ad acta* nominato dal Tar.

Dai successivi accertamenti emergeva che la società dopo reiterate istanze inevasse, aventi ad oggetto l'autorizzazione di un intervento edilizio, proponeva ricorso al Tar Abruzzo che, con sentenza n. 873 del 2013, rilevava l'inadempimento del Comune e ordinava all'Ente di provvedere all'emanazione del provvedimento chiesto dalla società ricorrente, con avvertenza che, in caso di ulteriore inadempimento, avrebbe nominato un *commissario ad acta*.

Come detto, stante la perdurante inerzia dell'Ente, con successiva sentenza n. 74 del 2014, il Tar nominava il *commissario ad acta*, il quale, con determinazione del 3 giugno 2014, approvava il progetto presentato dalla società ricorrente.

Con la citata ordinanza n. 153 del 2018, il Tar disponeva la corresponsione della somma di euro 4.440,80 a carico del comune di L'Aquila per i compensi da corrispondere in favore del *commissario*.

Con mandato di pagamento n. 9076 del 17 dicembre 2018, il Comune di L'Aquila provvedeva al pagamento.

	3. Ravvisando elementi idonei a configurare un'ipotesi di responsabilità	
	erariale, il 4 novembre 2022 la Procura emetteva invito a dedurre, contestando	
	all'arch. Chiara Santoro, dirigente del settore Pianificazione del territorio, un	
	danno pari ad euro 5.440,80, di cui 4.440,80 quale danno patrimoniale diretto,	
	corrispondente alla somma versata al <i>commissario ad acta</i> e ulteriori euro	
	1.000,00 quale danno da disservizio, per l'aggravio organizzativo causato	
	all'Amministrazione comunale in relazione alla complessa ed annosa vicenda	
	descritta.	
	L'intimata depositava deduzioni e chiedeva l'audizione personale.	
	4. Non ritenendo superate le contestazioni formulate in sede istruttoria, la	
	Procura adottava l'atto di citazione in epigrafe richiamato.	
	Premessa una ricostruzione del quadro normativo sull'obbligo di conclusione	
	del procedimento e sulle conseguenze per il ritardo, la Procura contestava alla	
	convenuta, in qualità di dirigente del settore "Pianificazione del territorio" nel	
	periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2017, il danno conseguente alla	
	grave inerzia in relazione all'istanza presentata dalla società il 23 giugno 2011	
	e reiterata il 26 marzo 2013, nonostante il preciso obbligo giuridico di	
	provvedere.	
	Evidenziava la Procura la mancata adozione del provvedimento richiesto	
	senza palesare eventuali motivi ostativi, nonché l'inottemperanza all'ordine	
	giudiziale contenuto nella sentenza n. 873 del 2013 del Tar Abruzzo, che	
	aveva provocato la nomina del <i>commissario ad acta</i> .	
	La Procura individuava la colpa grave nella macroscopica violazione dell'art.	
	2, della L. n. 241 del 1990, aggravata dalla successiva violazione dell'ordine a	
	provvedere del giudice amministrativo. L'inerzia mantenuta dalla convenuta	
	- pag. 3 di 9 -	

	concretizzava un'ipotesi di intensa negligenza, sprezzante trascuratezza dei	
	doveri d'ufficio, di grave disinteresse per il proficuo andamento dell'attività	
	amministrativa. La sussistenza della colpa grave, del resto, era stata	
	riconosciuta anche nella sentenza del Tar Abruzzo, che accoglieva il ricorso	
	della società.	
	Come detto, il danno era quantificato in euro 5.440,80, di cui 1.000,00 per il	
	disservizio provocato all'ordinaria attività amministrativa, quest'ultimo	
	quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto dell'impegno del	
	personale dell'Ente locale nella gestione degli adempimenti consequenziali al	
	contenzioso innescato dalla condotta omissiva.	
	Infondate le argomentazioni dedotte in fase istruttoria dalla convenuta, e in	
	particolare quella di non essere stata informata dell'ultima sentenza del Tar, e	
	di non aver, quindi, potuto provvedere in materia.	
	Tale affermazione, basata sul dato formale della mancata protocollazione in	
	uscita della pratica, era, del resto, smentito dalla prassi amministrativa seguita	
	dalla struttura, ricostruita attraverso precise e concordanti informazioni	
	acquisite dall'avvocatura dell'ente locale.	
	5. Con decreto del 9 maggio 2023, il Presidente della Sezione giurisdizionale	
	determinava la somma dovuta dalla convenuta, in applicazione del rito	
	monitorio di cui agli artt. 131 e 132 del c.g.c., fissando per l'eventuale	
	trattazione del giudizio l'udienza del 24 ottobre 2023. Entro il termine previsto	
	non perveniva l'accettazione della convenuta, con conseguente trattazione del	
	giudizio, secondo il rito ordinario.	
	6. Con memoria del 20 ottobre 2023 si costituiva in giudizio l'arch. Santoro,	
	chiedendo il rigetto della richiesta di condanna.	
	- pag. 4 di 9 -	

La convenuta osserva di essersi occupata della vicenda in questione solo a

partire dal 30 aprile 2012, essendo in precedenza la materia affidata ad altro

settore dell'Amministrazione comunale.

Il precedente dirigente aveva istruito la richiesta di autorizzazione, ed

elaborato una proposta di deliberazione, non approvata dalla Giunta

comunale. L'istanza doveva pertanto intendersi come rigettata.

Dalla data di reiterazione della richiesta, allora, iniziava nuovamente a

decorrere il termine per la conclusione del procedimento, fissato dai decreti

attuativi della Legge n. 241 del 1990, in 500 giorni.

Al momento della proposizione del ricorso al Tar, l'ufficio era ancora

pienamente in termini per provvedere, e non poteva essere considerato in

alcun modo inadempiente.

Ribadiva di non aver mai avuto notizia né del ricorso né della sentenza del Tar

Abruzzo contenente l'ordine al Comune di provvedere sull'istanza. Contestava

la valenza probatoria delle presunzioni adottate dalla Procura, basate

sull'acquisizione di informazioni non conclusive. In particolare era da

considerare influente l'annotazione a penna sulla prima facciata del

documento, da parte di un soggetto non identificato, della dicitura: "Settore

pianificazione del territorio", in assenza di produzione di un protocollo.

Richiamava precedenti organizzativi dello stesso Comune, in cui

l'assegnazione di pratiche a ciascun ufficio era debitamente formalizzata.

In relazione a quanto esposto, sosteneva l'assenza di colpa grave, anche alla

luce della complessità dei compiti attribuiti all'Ufficio, gravato da un impegno

straordinario per la ricostruzione e la riqualificazione dell'abitato danneggiato

dal sisma del 2009.

	7. All'udienza del 24 ottobre 2023, come da verbale, sono comparsi il Pubblico	
	Ministero, dott.ssa Iacovelli, e l'avv. Laurenzi per la convenuta, che hanno	
	ribadito quanto già rappresentato negli atti depositati.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio, ha ad oggetto il risarcimento del danno derivante dal	
	pagamento dei compensi corrisposti dal Comune di L'Aquila al <i>commissario</i>	
	<i>ad acta</i> nominato dal Tar Abruzzo per ottemperare ad una precedente	
	pronuncia stante il protratto comportamento omissivo dell'Ente locale e il	
	connesso danno da disservizio.	
	2. La richiesta di condanna è fondata e deve essere accolta per i motivi di	
	seguito esplicitati.	
	2.1. Con riferimento al danno materiale, la tesi della convenuta, già formulata	
	nella risposta all'invito a dedurre, non può essere accolta.	
	L'istruttoria disposta dalla Procura ha evidenziato, sulla base di precise	
	acquisizioni informative, che la prassi organizzativa del Comune non	
	prevedeva una formale trasmissione con protocolli in entrata e in uscita delle	
	pratiche assegnate a ciascun ufficio. In ogni caso, sul fascicolo era presente	
	una dicitura che individuava l'ufficio competente.	
	In ogni caso risulta inequivocabilmente dagli atti che la convenuta, a far data	
	dal 30 aprile 2012, si era occupata della vicenda in questione. Proprio in	
	relazione al suo coinvolgimento, e all'esito delle vicende giurisdizionali, l'arch.	
	Santoro avrebbe dovuto ella stessa farsi parte diligente, e seguire con scrupolo	
	e attenzione la definizione della pratica, per evitare danni economici all'Ente	
	locale e, soprattutto, per ottemperare ad una richiesta, che per un lungo	
	- pag. 6 di 9 -	

	periodo di tempo era stata inevasa.	
	In relazione a quanto sopra, non può essere negata la colpa grave della	
	convenuta, dal momento che l'adempimento conseguente alla sentenza del	
	Tar era doveroso, che la sottesa vicenda amministrativa era certamente ben	
	nota all'Ente e alla convenuta, la cui condotta risulta improntata ad un'intensa	
	negligenza e ad una forte trascuratezza nello svolgimento delle proprie	
	funzioni, con un atteggiamento di grave disinteresse.	
	Sul danno materiale di euro 4.440,80 deve essere applicata la rivalutazione	
	monetaria dal momento dell'esborso fino al deposito della presente sentenza,	
	oltre agli interessi legali dal deposito fino al soddisfo.	
	2.2. Fondata anche la richiesta di danno da disservizio.	
	Tale posta va correlata non solo e non tanto all'inadempimento dell'obbligo di	
	ottemperanza alla sentenza del Tar, ma all'intera vicenda relativa alla protratta	
	inerzia dell'Ente locale e dell'ufficio al quale la convenuta era preposta sulla	
	richiesta di autorizzazione della società.	
	Il Tribunale amministrativo ha del resto ritenuto che la protratta inerzia del	
	Comune va configurata come colpevole inadempimento.	
	È evidente, allora, l'aggravio organizzativo dell'Amministrazione comunale,	
	chiamata a gestire una complessa vicenda giudiziaria, derivante dalla	
	inosservanza dell'obbligo di provvedere da parte della convenuta entro i	
	termini previsti dall'ordinamento.	
	La quantificazione della Procura, operata in via equitativa in euro 1.000,00, ai	
	sensi dell'art. 1226 del Codice Civile, ad avviso del Collegio, è corretta ed	
	ispirata a criteri prudenziali. Su tale somma, già comprensiva di rivalutazione	
	monetaria, sono dovuti gli interessi legali dal deposito della presente sentenza	
	- pag. 7 di 9 -	

	fino al soddisfo.	
	3. Le spese del giudizio, da versare allo Stato, seguono la soccombenza e	
	sono liquidate con separata nota a cura della Segreteria, in applicazione	
	estensiva dell'art. 31, comma 5, c.g.c.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	<i>La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, respinta</i>	
	<i>ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione definitiva,</i>	
	CONDANNA	
	<i>l'arch. Chiara Santoro al pagamento della somma di euro 5.440,80</i>	
	<i>(cinquemilaquattrocentoquaranta/80) in favore del Comune di L'Aquila, oltre</i>	
	<i>rivalutazione monetaria come in motivazione e interessi legali dal deposito</i>	
	<i>della sentenza fino all'effettivo pagamento.</i>	
	<i>Le spese del giudizio da versare allo Stato, liquidate con separata nota a cura</i>	
	<i>della Segreteria, gravano sulla convenuta soccombente.</i>	
	Così deciso in L'Aquila, nelle camere di consiglio del 24 ottobre 2023 e del 6	
	febbraio 2024.	
	Il giudice estensoreIl Presidente	
	(Paola Lo Giudice)(Mario Nispi Landi)	
	f.to digitalmentef.to digitalmente	
	Depositato in segreteria il 28/02/24	
	Il Direttore della segreteria	
	f.to Dott.ssa Antonella Lanzi	
	La Corte dei conti	
	Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo	
	- pag. 8 di 9 -	

Giudizio N. 20603/E.L.

Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art. 31, comma 5, con nota a margine della suesesa sentenza di condanna pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro: **Chiara Santoro**.

	Fogli	Importo
-Originale atto di citazione	/	16,00
- D.P. di fissazione udienza	/	16,00
- Originale sentenza di condanna	/	16,00
Totale		48,00

(Diconsi euro quarantotto/00) posti a carico del soccombente **Chiara Santoro**.

Il Direttore della Segreteria
dott.ssa Antonella Lanzi
(firmato digitalmente)